

Ordine degli Avvocati di Vasto

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO

Deliberato dal Consiglio nella seduta del 21/7/2016

* * *

ART. 1

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Ordine degli Avvocati di Vasto ai fini dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, limitatamente alla sua attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. In particolare, è da ritenersi documento amministrativo, ai fini dell'accesso, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualsiasi altra specie del contenuto di atti, anche interni e non relativi ad uno specifico procedimento, attinenti ai compiti ed all'attività suindicati.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, salvo le eccezioni stabilite dalla normazione statutaria vigente e dal presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente Regolamento e le norme vigenti in materia di accesso si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi e/o collettivi.
5. Per quanto non diversamente disposto si applicano le norme di cui al Capo V della L. 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii., del D.P.R. 12.4.2006 n. 184 e ss.mm.ii. e, sino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 24, 6° comma, della L. n. 241/1990, dell'art. 8 del D.P.R. 27.6.1992 n. 352.

ART. 2

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame, estrazione di copia o altra forma di riproduzione dei documenti, nei limiti e con le modalità che seguono, e può essere esercitato sino a quando perdura l'obbligo per l'Ordine di detenerli o conservarli.
2. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Ordine che non abbiano forma di documento amministrativo, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss.mm.ii. in materia di accesso a dati personali da parte dello stesso soggetto al quale i dati si riferiscono.
3. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 43, 2° comma, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii., l'acquisizione di documenti formati o detenuti stabilmente dall'Ordine da parte di altri soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

ART. 3

1. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta formale rivolta alla Segreteria dell'Ordine.

Ordine degli Avvocati di Vasto

2. La richiesta di accesso deve indicare, per il suo accoglimento:

- a) le generalità del richiedente, nonché il suo indirizzo, il suo recapito telefonico e quello p.e.c.;
- b) qualora la richiesta sia inoltrata da un delegato o da un rappresentante anche le generalità di questi ultimi (insieme al rispettivo indirizzo e recapito telefonico), con l'aggiunta di documentazione idonea a comprovare il rapporto qualificato con l'avente diritto e la legittimazione ad agire in suo nome e per suo conto;
- c) gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero ogni altro elemento utile alla sua identificazione o al suo reperimento;
- d) la chiara illustrazione, se del caso corredata di adeguata documentazione comprovante quanto dichiarato, dell'interesse personale e diretto, concreto ed attuale, dell'avente diritto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso;
- e) se è finalizzata all'esercizio dell'accesso mediante visione e/o rilascio di copia del documento richiesto;
- f) la data e la sottoscrizione.

3. Non sono ammesse le richieste di accesso, da chiunque proposte, preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Ordine.

4. L'Ordine non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

ART. 4

1. L'Ufficio di Responsabile del procedimento di accesso è affidato al Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine in carica.

ART. 5

1. Il responsabile del procedimento di accesso decide se ammettere la richiesta e provvede in ordine alla sua evasione dopo aver verificato preliminarmente la regolarità e la completezza della domanda con riguardo agli elementi ed ai dati prescritti dall'art. 3.

2. In caso di richiesta irregolare o incompleta, l'Ordine, entro 10 giorni, è tenuto a darne comunicazione all'interessato mediante raccomandata a.r. o a mezzo p.e.c. ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, specificando le integrazioni necessarie.

3. Il procedimento di accesso deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta o, dalla regolarizzazione o dal completamento della richiesta, a cura dell'interessato.

4. Il procedimento di accesso viene archiviato se l'interessato non provvede alla regolarizzazione o al completamento della richiesta entro il termine, non inferiore a dieci giorni, assegnatogli con la comunicazione ivi prevista.

5. Il termine di conclusione del procedimento rimane sospeso dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Ordine degli Avvocati di Vasto

ART. 6

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione della sede dell'Ordine e dell'orario di apertura al pubblico, durante il quale l'interessato può prendere visione dei documenti o estrarne copia.
2. L'esame dei documenti è gratuito ed è preceduto dall'accertamento e dall'annotazione delle generalità del richiedente o del suo delegato e ha luogo presso la sede dell'Ordine, durante l'orario di apertura al pubblico, alla presenza del responsabile del procedimento di accesso o del personale dell'Ordine all'uopo autorizzato.
3. Il rilascio di copie cartacee o su supporto informatico o di altra natura è subordinato alla pagamento, da parte dell'interessato, delle sole spese di riproduzione nella seguente misura: a) € 0,50 ogni 4 facciate o frazioni in caso di rilascio nel termine di giorni 3; b) € 1,00 ogni 4 facciate o frazioni in caso di rilascio con urgenza.
4. Qualora abbiano ad oggetto documenti accessibili solo in parte, l'esame ed il rilascio di copie devono aver luogo previa schermatura o altra forma idonea di occultamento delle parti del documento non accessibili.

ART. 7

1. Il responsabile del procedimento deve motivare il rifiuto o la limitazione dell'accesso in via formale con riferimento alla normativa vigente ed agli elementi ostativi all'accoglimento, totale o parziale, della richiesta oppure alle ragioni concrete che giustificano il differimento, previa illustrazione delle questioni affrontate nella prima seduta utile consiliare e di concerto con Il Consiglio dell'Ordine.
2. Sono sottratti all'accesso solo temporaneamente i documenti la cui immediata conoscenza può impedire od ostacolare il corretto ed efficace svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ordine o il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il differimento è eccezionalmente consentito anche qualora si verificano particolari difficoltà nell'evasione delle richieste per motivi attinenti alla dotazione di personale ed ai carichi di lavoro.
4. In ogni caso, il provvedimento con il quale il responsabile del procedimento rinvia l'accesso deve essere motivato e indicare la durata del differimento.
5. Decorso il termine di cui all'art. 5, 3° comma, la richiesta di accesso si intende rifiutata.
6. I provvedimenti di diniego e di differimento devono recare l'indicazione dei termini e dell'Autorità alla quale è consentito ricorrere.

ART. 8

1. Ai fini del presente Regolamento, sono controinteressati tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura o al contenuto del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso potrebbero ricevere pregiudizio al loro diritto alla riservatezza.

Ordine degli Avvocati di Vasto

2. Il responsabile del procedimento deve dare notizia della presentazione della richiesta formale a tutti i controinteressati, inviando loro copia della richiesta stessa mediante raccomandata a.r. o a mezzo p.e.c. ed invitandoli, ove lo ritengano, a presentare motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. Decorso il predetto termine ed accertato che la comunicazione è stata ricevuta, il responsabile del procedimento decide se ammettere la richiesta.

ART. 9

1. Il diritto di accesso è escluso, ai sensi di cui all'art. 24 della L. n. 241/1990 e dei relativi regolamenti di attuazione, quando ha ad oggetto:

a) informazioni, atti e documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della L. 24.10.1977 n. 801 e ss.mm.ii. o espressamente coperti da segreto o divieto di divulgazione da altre norme legislative o regolamentari;

b) sino al completamento del relativo procedimento di formazione e salvo che il Consiglio ne disponga la divulgazione, le informazioni, gli atti ed i documenti assunti o acquisiti dall'Ordine ai fini dell'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;

c) informazioni, atti e documenti attinenti a procedimenti selettivi o concorsuali, quando contengano informazioni di carattere psico-attitudinale relative

a terzi;

d) al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della L. n. 801/1977, le informazioni, gli atti ed i documenti la cui divulgazione possa provocare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza ed alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale nell'ambito delle relazioni internazionali;

e) informazioni, atti e documenti la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio o interferire in altro modo sui processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

f) informazioni, atti e documenti la cui divulgazione, ostacolando l'attività delle Amministrazioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico ed alla prevenzione ed alla repressione della criminalità, possa arrecare pregiudizio o porre a rischio la sicurezza delle persone e dei beni;

g) informazioni, atti e documenti riguardanti o contenenti dati personali o sensibili di persone fisiche, di persone giuridiche e di associazioni, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione dei diritti e degli interessi di cui siano rispettivamente ed in concreto titolari, salvo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003 ess.mm.ii;

h) informazioni, atti e documenti oggetto di vertenza giudiziaria, la cui divulgazione possa compromettere l'esito del giudizio o la cui violazione possa integrare violazione del segreto istruttorio.

ART. 10

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ordine.